

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Parte Speciale "D"

**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento**

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

INDICE

1. - Premessa

2. - I reati di cui all'art. 25 bis del Decreto

- 2.1. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- 2.2. – Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- 2.3. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- 2.4. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- 2.5. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- 2.6. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- 2.7. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- 2.8. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- 2.9. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- 2.10. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- 2.11. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 bis del Decreto

3. I destinatari

4. I Principi generali di comportamento

5. Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

6. I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

1. – PREMESSA

Il presente paragrafo concerne i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'art. 25 *bis* del Decreto.

Inoltre, l'art. 17 della legge 23 luglio 2003, n. 99 ha modificato l'art. 25 bis D.lgs. 231/01 estendendone l'ambito di applicazione anche alle azioni contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento, che sono state quindi oggetto di integrazione della presente Parte Speciale.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento, per i quali l'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/01 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

I reati di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono ad una serie di condotte che hanno ad oggetto ad oggetto monete – a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote, le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso numerario, nonché strumenti e segni di riconoscimento. Tuttavia, svolta tale breve e sommaria premessa, occorre specificare che ad essere espressamente contemplati dalla presente Parte Speciale saranno unicamente le fattispecie criminose previste e punite dagli artt. 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 454 (Alterazione di monete), 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 457 (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) c.p.

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2. - I REATI DICOLATI ALL'ART. 25 BIS DEL DECRETO

2.1. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Ai sensi dell'art. 453 c.p. *“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.*

Il reato in questione è integrato dalla condotta di chiunque contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori, altera il valore delle stesse al fine di farlo apparire più elevato o da chi più semplicemente, non avendo partecipato alla realizzazione delle due precedenti attività, ma di concerto con chi le ha compiute, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette in circolazione o acquista, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate.

La fattispecie di reato in oggetto, in ragione dell'assenza di qualsivoglia specificazione in ordine alle caratteristiche soggettive del c.d. soggetto agente (autore materiale della trasgressione), indica una fattispecie di reato c.d. comune, potendo facilmente esser posto in essere da “chiunque”.

Si tratta di condotte realizzabili con ogni mezzo, essendo questo un reato di forma libera.

L'elemento del concerto appare essenziale, in quanto in sua assenza non si applica la norma in esame bensì gli articoli 455 e 457 c.p. Si tratta di un incontro di volontà dirette ad un fine comune, che può realizzarsi anche tramite un intermediario, che però deve essere estraneo alle condotte di contraffazione e falsificazione.

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia.

Trattasi di reato di pericolo e non di danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma già nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa.

La norma presenta una lacuna normativa, dato che non definisce in alcun modo la contraffazione, la quale è stata definita dalla giurisprudenza prevalente come un *facere* che conferisce parvenza di genuinità ad un oggetto che non è moneta avente corso legale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di falsificare, spendere o introdurre nello Stato (previo concreto) monete false.

2.2. – Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Ai sensi dell'art. 454 c.p. *“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”*.

Integra il reato la condotta di chi altera monete nazionali o straniere facendone diminuire il valore, oppure con riferimento a dette monete, le introduce nel territorio dello Stato, le detiene, le spende o le mette in circolazione, ovvero, al fine di metterle in circolazione, le acquista o le riceve da chi le ha alterate.

Anche in tal caso, la fattispecie di reato in oggetto è di tipo comune, potendo utilmente essere commessa da chiunque.

Potendosi tendenzialmente tenere in considerazione le caratteristiche del reato di cui al punto che precede, l'unica vera differenza tra le due fattispecie criminose risiede nel fatto che l'alterazione di cui alla presente norma si differenzia dalla contraffazione di cui al n.2 dell'articolo precedente in quanto, per la sua configurabilità è richiesta una condotta che attribuisca alla moneta l'apparenza di un valore superiore o inferiore, presupponendo tuttavia la genuinità della moneta, mentre per contraffazione deve intendersi la creazione di cosa simile ad altra, il che avviene solitamente per imitazione.

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2.3. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Ai sensi dell'art. 455 c.p. punisce *“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”*.

Il reato in esame punisce chiunque (fattispecie di reato c.d. comune) introduce nel territorio dello stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero spende dette monete.

Come già chiarito in precedenza, il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea.

La norma prende in considerazione una delle condotte tramite cui si può ledere la pubblica fede, ovvero introducendo nel territorio dello Stato monete false o contraffatte, la cui opera di contraffazione o alterazione si sia consumata all'estero.

Tuttavia, mentre il n.3 dell'articolo 453 punisce chi introduca la moneta di concerto con l'autore della contraffazione o l'alterazione o con un suo intermediario, la norma in esame, alternativamente, richiede che tale introduzione nel territorio statale sia commessa al fine precipuo di mettere in circolazione le monete contraffatte, e non solo di introdurle.

2.4. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Ai sensi dell'art. 457 c.p. *“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”*.

Il reato in questione è commesso da chi, ricevendo in buona fede monete contraffatte o alterate, le spende o le mette in circolazione.

Nella norma in commento la messa in pericolo della pubblica fede risiede nella mera spendita della moneta falsificata, o comunque nella messa in circolazione di essa, quando il colpevole la abbia ricevuta in buona fede.

Ovviamente è necessario che il soggetto sia consapevole della falsità della moneta che detiene o che spende.

Viene richiesto dunque il mero dolo generico, consistente nella consapevolezza di utilizzare una

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

moneta falsa.

La differenza sostanziale con la spendita di moneta falsa di cui all'articolo 455 sta nel fatto che in quest'ultima disposizione la consapevolezza deve sussistere al momento della ricezione, mentre la norma in commento prevede che tale consapevolezza avvenga dopo la ricezione, di modo che il soggetto spenda la moneta falsa per riversare su altri il danno patrimoniale arrecatogli.

2.5. – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

2.6. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

2.7. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

2.8. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

2.9. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli edisegni (art. 473 c.p.)

Ai sensi dell'art. 473 c.p. *“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

Per la sussistenza del reato occorre che vi sia «contraffazione», ossia una riproduzione integrale del segno distintivo o una sua alterazione, imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, in modo che possa confondersi con quello originario. Si tratta di un reato contro la fede pubblica, volto a tutelare i mezzi simbolici che servono a contraddistinguere e garantire la circolazione dei prodotti industriali.

Ai fini della commissione del reato, pertanto, non è necessaria una piccola modifica del marchio o una semplice imitazione, ma la riproduzione dei suoi elementi essenziali.

Risponde del delitto in questione, non solo colui che sapeva per certo dell'esistenza del titolo di proprietà industriale e, malgrado ciò, abbia ugualmente dato corso alla contraffazione o all'alterazione, ma anche colui che, invece, pur potendo conoscere - con una diligenza media - dell'esistenza del titolo di proprietà intellettuale, abbia omesso le necessarie verifiche.

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

L'uso è invece preso in considerazione dalla norma come distinta ipotesi criminosa, soltanto nel caso in cui l'utilizzatore non sia concorso nella condotta di contraffazione.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia *in malam partem*, per la

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

configurabilità del reato è necessario che il marchio, il brevetto, il modello industriale o il disegno siano stati oggetto di registrazione presso l'ufficio competente.

Venendo all'elemento soggettivo, viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale.

2.10. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Ai sensi dell'art. 474 c.p. *“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Il reato ricorre quando i prodotti industriali detenuti per la vendita o messi altrimenti in circolazione, hanno marchi o segni distintivi nazionali o esteri, contraffatti o alterati e si perfeziona anche attraverso il compimento di un atto isolato di vendita o di messa in vendita di un prodotto contraffatto.

Elemento essenziale per la configurazione del reato è il profitto.

È un reato di pericolo per il quale non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno (es. l'acquisto con la credenza che il bene sia originale).

È volto a tutelare la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi. In tale contesto non viene punito il mero utilizzo non autorizzato dei marchi, che rileva come illecito civile e non penale, ma la commercializzazione per trarne profitto.

La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

La norma in esame punisce chi, al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di cui all'articolo 473, introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

La giurisprudenza ha confermato che, in applicazione del divieto di analogia *in malam partem*, per la configurabilità del reato è necessario che il marchio sia stato oggetto di registrazione presso l'ufficio nazionale competente, o comunque nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei regolamenti comunitari sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è ovviamente necessaria la consapevolezza della contraffazione e la volontà di trarre un profitto tramite l'introduzione nel territorio dello Stato o la messa in vendita.

2.11. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 bis del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti sopra indicati, si applica:

- per l'art. 453 c.p. la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote;
- per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 c.p. si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

3. DESTINATARI

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo, dirigenti, dipendenti della società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner e tutti coloro coinvolti nelle aree di attività a rischio.

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello della Società

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura deontologica, che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività di acquisizione dei prodotti;
2. di garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
3. di assicurare l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

È espressamente vietato, inoltre

- Introdurre, detenere, spendere, mettere in circolazione monete false o alterate;
- Agevolare in qualsiasi modo diretto o indiretto l'introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di monete false o alterate;
- Contravvenire a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ritiro dalla circolazione e trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote denominate in euro sospette di falsità;
- Violare le procedure aziendali in vigore.

Per ogni operazione avente ad oggetto denaro in contanti devono essere adottati opportuni accorgimenti – secondo le modalità di rilevazione disponibili – per la verifica della autenticità del denaro.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui al punto precedente, si dovessero verificare falsità o sospetti di falsità, dovranno attivarsi le opportune segnalazioni.

5. - LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

Come evidenziato anche nella Parte Generale, all'esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree "a rischio reato", ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

sussistente il pericolo di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

- L'analisi dell'attività svolta da Termotetti costruzioni s.r.l. ha consentito di ritenere residuale il rischio di incorrere nella commissione di taluni reati di falsità in monete e valori contemplati dall'art. 25-bis del Decreto per la scarsa riferibilità al business della società o perché le ipotesi contemplate non risultano ipotizzabili nel concreto;
- Il rischio di verifica del reato è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale. Si ritiene pertanto che in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di Termotetti costruzioni s.r.l. del sistema disciplinare.
- I reati sopra considerati hanno come presupposto la detenzione o l'utilizzo di valori di bollo. Vengono pertanto definite "aree a rischio" tutte quelle aree che, per le attività di rispettiva competenza, debbano utilizzare valori di bollo. Tenuto conto dell'attività svolta da Termotetti costruzioni s.r.l., sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

Area a rischio: Direzione Amministrazione e Controllo:

Attività sensibili:

- Coordinamento
- Contabilità
- Fornitori
- Amministrazione
- Tesoreria

Procedure specifiche di organizzazione e controllo:

Tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno di Termotetti costruzioni S.R.L., effettuino e/o ricevano pagamenti di denaro in contanti, dovranno osservare quanto disposto in merito dalle procedure aziendali interne.

Nel caso in cui ricevano monete o banconote rispetto alla cui genuinità nutrano dubbi, dovranno darne senza indugio comunicazione agli organismi aziendali a ciò preposti, i quali provvederanno a darne denuncia

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

alle competenti Autorità ed, eventualmente, all'Organismo di Vigilanza, qualora si renda opportuno accertare se il fatto possa essere ascrivibile alla eventuale violazione delle procedure della società. Lo stesso comportamento dovranno tenere anche coloro i quali, anche solo casualmente, vengano a conoscenza di comportamenti lesivi per la TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L. durante o in occasione dello svolgimento della propria attività all'interno della società.

Tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno della Termotetti costruzioni s.r.l, operando nelle aree di attività a rischio, detengano o utilizzino per conto della Termotetti costruzioni s.r.l. valori di bollo, dovranno:

- Acquistare i valori di bollo presso rivenditori autorizzati;
- Provvedere all'immediato ritiro dei valori di bollo di cui abbiano a trattare, ove accertino o sospettino una falsità e/o alterazione degli stessi.

Ai fini dell'attuazione di comportamenti di cui sopra:

- Sono previsti appositi vincoli alla disponibilità dei fondi da utilizzare per l'acquisto dei valori di bollo.

5. - I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all'esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l'OdV ha il compito di provvedere:

- 1) al monitoraggio sull'adeguatezza e l'effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- 2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- 3) a curare l'aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l'adeguatezza e/o l'effettività.

TERMOTETTI COSTRUZIONI S.R.L.	<p style="text-align: center;">MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p style="text-align: center;">Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</p> <p style="text-align: center;">Parte Speciale "D" – Falsità in monete, in cartedi pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p>	
----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all'Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.